



Accompagnamento e disabilità non si calcolano nell'Isee

Autore : Redazione

Data: 01/03/2016

Le indennità erogate ai disabili, con l'assegno di accompagnamento, restano fuori dal calcolo dei redditi per l'Isee.

Non possono essere considerate reddito le **indennità** erogate dallo Stato ai **disabili**, ivi compreso il cosiddetto **accompagnamento**: pertanto, dette somme non devono essere conteggiate ai fini dell'**Isee** (l'indicatore della situazione economica equivalente). È quanto chiarito dal **Consiglio di Stato** con tre importanti sentenze depositate ieri **[1]**.

Viene quindi confermato quanto già deciso, in primo grado, dal **Tar Lazio**, e cioè che le **indennità di accompagnamento**, così come tutti i trattamenti assistenziali, previdenziali e risarcitori percepiti dai **disabili** e dalle loro famiglie, non devono essere considerati reddito per il calcolo dell'Isee.

In particolare il Tar Lazio aveva bocciato alcune norme del decreto del presidente del consiglio di Ministri **[2]** che stabiliscono le modalità di calcolo dell'Isee; Palazzo Chigi aveva impugnato tale decisione ma anche in secondo grado l'esito del giudizio è stato favorevole ai **disabili**.

In tutte e tre le sentenze si legge che le **indennità di accompagnamento** e tutte le forme risarcitorie non servono a remunerare il disabile o a consentire l'accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un'oggettiva ed ontologica situazione d'inabilità che provoca in sé



e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale. In pratica, le indennità percepite dai disabili “sono erogate al fine di attenuare una situazione di svantaggio”, “e tendono a dar effettività al principio di uguaglianza, di talché è palese la loro non equiparabilità ai redditi”. Di conseguenza l’Isee non può definire reddito un’indennità.

“Tali indennità sono accordate a chi si trova già così com’è in uno svantaggio al fine di pervenire in una posizione uguale rispetto a chi non soffre di quest’ultimo e a ristabilire una parità morale e competitiva”, prosegue la decisione. In alcun modo, quindi, tali somme possono essere assimilate a una fattispecie reddituale, anche perché “difetta un valore aggiunto, ossia la remunerazione d’uno o più fattori produttivi (lavoro, terra, capitale) in un dato periodo di tempo”.

Non ha trovato accoglimento neanche la difesa del Governo secondo cui il sistema delle **franchigie** può compensare in modo soddisfacente l’inclusione nell’Isee delle indennità. “per l’evidente ragione che i beneficiari e i presupposti delle franchigie stesse sono diversi dai destinatari e dai presupposti delle indennità”. Dunque, sempre secondo il Consiglio di Stato, il sistema delle **franchigie** previsto dall’Isee per bilanciare il “peso” delle indennità non compensa in modo soddisfacente.

In una delle tre sentenze, inoltre, i giudici confermano la decisione del Tar Lazio relativa all’inammissibilità delle franchigie differenziate in relazione alla maggiore o minore età del disabile.

Un Isee più basso per i disabili

Il governo ha preso atto della decisione, assicurando che, da oggi, le regole dell’**Isee per i disabili** verranno adeguate alla nuova situazione reddituale, tenendo escluse tutte le indennità assistenziali, previdenziali e risarcitorie percepite dallo Stato. Un **Isee** che, quindi, apparirà più basso e consentirà l’accesso ai servizi agevolati.

Note:



[1] Cons. St. sent. n. 842/2016.

[2] Dpcm n. 159/2013.

Autore immagine: 123rf com